



## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Già Provincia Regionale di Ragusa

**Deliberazione del Commissario Straordinario  
con i poteri di Consiglio  
(ex L.R. n. 15/2015)**

N. di registro 394 /2018 – S7	Deliberazione N° 33
<b>OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.</b> <b>Deliberazione I. E</b>	

L'anno 2018, il giorno VENERDÌ del mese di DICEMBRE alle ore 10.30 presso...la sede del Libero CONSORZIO Comunale di Ragusa il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Piazza, nominato con Decreto della Presidenza della Regione Siciliana, D.P. n. 582/GAB del 02/07/2018 e prorogato con D.P. 596/GAB del 26/09/2018, con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia Regionale ed assunti i poteri e le funzioni di Consiglio, assistito dal Segretario Generale Dr. Vito Vittorio Scalogna.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore VII

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

VISTO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, devono provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: "11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

*“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;*

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali questo Ente detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione n. 19 del 28 giugno 2017;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, oltre che di quello adottato nel 2015 con Determina Commissariale n. 255//98/2015;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, la cui procedura deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, l'Ente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, salvo modifiche o proroghe, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici Partecipate del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare (eventuale), espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;



DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione si può sintetizzare nel seguente schema:

SO.SV.I. srl	13.30%
Ato Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione	8%
S.R.R. Ato 7 Ragusa	5%

Le suddette Società sono partecipate **direttamente** da questo Ente alla data del 31-12-2017 ed il mantenimento a:

- ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione
  - S.R.R. Ato 7 Ragusa
- è obbligatorio per Legge:
- Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 1069/2002
- Legge Regione Sicilia n. 9/2010

Si rappresenta, come attestato dai Dirigenti Responsabili competenti, che la fuoriuscita dalla SO.SV.I. srl, soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa, già programmata per il 01 gennaio 2019, viene posticipata al 30 settembre 2019, data prevista per il completamento dei lavori inerenti il progetto Moriso (potenziamento della rete tecnologica per il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee a servizio delle imprese nella provincia di Ragusa), fermo restando che, entro tale data, siano conclusi i lavori della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo, allo stato bloccati per cause non imputabili a questo Ente.

Pertanto, per le motivazioni evidenziate, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, la fuoriuscita dalla suddetta Società non può che essere posticipata.

E' da precisare, inoltre, che questo Ente non detiene società partecipate indirettamente.

Quanto sopra considerato e premesso, questo Ufficio

### PROPONE

1. di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla data del 31-12-2017 individuandole come da documento "RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE" prot. n. 0042287 del 19/12/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
2. di MANTENERE la partecipazione alle Società:
  - Ato Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione
  - S.R.R. Ato 7 Ragusapoiché obbligatorie per Legge:
  - Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 1069/2002

- Legge Regione Sicilia n. 9/2010

*Si precisa inoltre che:*

*-tutto il personale della Società S.P.A. in liquidazione è transitato, a far data dal 1 agosto 2017, alla S.R.R. Ato 7 Ragusa. Pertanto i costi di gestione della Società Ato spa sono notevolmente diminuiti e limitati alle operazioni di liquidazione.*

*-Al fine di ridurre i costi di compartecipazione annuale, con la S.R.R.Ato 7 Ragusa, si è stipulata una apposita convenzione che prevede, da parte della società suddetta, l'uso di parte dei locali del Palazzo Centrale di questo Ente oltre all'utilizzo temporaneo delle prestazioni lavorative di n. 1 unità di personale appartenete a questo Ente con relativa*



compensazione delle somme. Data l'esiguità delle quote di partecipazione, l'attività di questo Ente nell'ambito della S.R.R. ATO si limita al controllo delle spese sostenute.

3. di PREVEDERE la fuoriuscita dalla Società SO.SV.i. srl, soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa, già programmata per il 01 gennaio 2019 nella Deliberazione di revisione straordinaria n. 19 del 28 giugno 2017, al 30 settembre 2019, data prevista per il completamento dei lavori inerenti il progetto Moriso (potenziamento della rete tecnologica per il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee a servizio delle imprese nella provincia di Ragusa), fermo restando che, entro tale data, siano conclusi i lavori della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo, allo stato bloccati per cause non imputabili a questo Ente. Pertanto, per le motivazioni evidenziate, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, la fuoriuscita dalla suddetta Società non può che essere posticipata.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, e ss. mm. ed ii.

## SETTORE VII - TURISMO, SERVIZI SOCIO CULTURALI E STRUMENTALI

**Attestazione di regolarità procedimentale** - Ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

**Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto funzionario responsabile del procedimento in ordine alla adozione del presente atto.

Ragusa, 27.12.2018

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott.ssa *Giuseppa Distefano*

**Parere di regolarità tecnica** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.-

**Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità né situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in capo al sottoscritto in ordine alla adozione del presente atto.-

Ragusa, 27.12.2018

**IL DIRIGENTE**  
Dr. ssa *Lucia Lo Castro*

*Gen*

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Parere di regolarità contabile** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

Ragusa, 19/12/2018

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Lucia Lo Castro

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

**VISTO** il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

**VISTO** il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 43019 del 27.12.2018

**RITENUTO** che la proposta dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento;

### DELIBERA

1. di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla data del 31-12-2017 individuandole come da documento "RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE" prot. n. 0042287 del 19/12/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;

2. di MANTENERE la partecipazione alle Società:

- Ato Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione

- S.R.R. Ato 7 Ragusa

poiché obbligatorie per Legge:

- Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 1069/2002

- Legge Regione Sicilia n. 9/2010

Si precisa inoltre che:

-tutto il personale della Società S.P.A. in liquidazione è transitato, a far data dal 1 agosto 2017, alla S.R.R. Ato 7 Ragusa. Pertanto i costi di gestione della Società Ato spa sono notevolmente diminuiti e limitati alle operazioni di liquidazione.

-Al fine di ridurre i costi di compartecipazione annuale, con la S.R.R.Ato 7 Ragusa, si è stipulata una apposita convenzione che prevede, da parte della società suddetta, l'uso di parte dei locali del Palazzo Centrale di questo Ente oltre all'utilizzo temporaneo delle prestazioni lavorative di n. 1 unità di personale appartenete a questo Ente con relativa compensazione delle somme. Data l'esiguità delle quote di partecipazione, l'attività di questo Ente nell'ambito della S.R.R. ATO si limita al controllo delle spese sostenute.



3. di PREVEDERE la fuoriuscita dalla Società *SO.SV.i. srl*, soggetto responsabile del *Patto Territoriale di Ragusa*, già programmata per il 01 gennaio 2019 nella *Deliberazione di revisione straordinaria n. 19 del 28 giugno 2017*, al 30 settembre 2019, data prevista per il completamento dei lavori inerenti il progetto *Moriso* (potenziamento della rete tecnologica per il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee a servizio delle imprese nella provincia di Ragusa), fermo restando che, entro tale data, siano conclusi i lavori della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo, allo stato bloccati per cause non imputabili a questo Ente. Pertanto, per le motivazioni evidenziate, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, la fuoriuscita dalla suddetta Società non può che essere posticipata.

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, e ss. mm. ed ii.

Letto e confermato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Vito Vittorio Scalogna*



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*Dott. Salvatore Piazza*



---

SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo del Libero Consorzio Comunale, dal  
30 DIC 2018 al 14 GEN 2019

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo del Libero Consorzio Comunale, dal giorno \_\_\_\_\_ al  
giorno \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
GENERALE



**RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

***LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA***

Prot 0042284

19 DIC. 2018

**PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
ALLEGATA ALLA DELIBERA CONSILIARE  
N° 33 DEL 28 DIC 2018**

**RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPATE (Art. 20 D.Lgs. 175/2016)  
ALLA DATA DEL 31-12-2017**



## 1. Premessa

---

L'art. 20 contenuto nel D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

## 2. La normativa di riferimento

---

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del D.Lgs. n. 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

### **Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;<sup>1</sup>
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

---

<sup>1</sup> Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

### **3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica**

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro prevede la definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenuto conto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSP approvato in data 28/06/2017 con deliberazione di Commissario Straordinario adottata con i Poteri di Consiglio n.19 da parte del nostro ente.

#### **3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente**

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

<b>N. e data</b>	<b>Oggetto della deliberazione</b>	<b>Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative</b>
<b>76 del 12/11/2012</b>	<b>Prima ricognizione delle Società ed Organismi comunque detenuti</b>	Art. 3 comma 27-28, Legge n. 244 del 24/12/2007 ed art. 4 e 5 del D.L 06/07/2012, n. 95.
<b>26 del 17/10/2013</b>	<b>Recesso Associazione Provincie Sud Italia Unesco</b>	Art. 3 comma 27-28, Legge n. 244 del 24/12/2007 ed art. 4 e 5 del D.L 06/07/2012, n. 95.
<b>172 del 17/10/2013</b>	<b>Recesso dalla Associazione Distretto Culturale Sud-Est</b>	Art. 3 comma 27-28, Legge n. 244 del 24/12/2007 ed art. 4 e 5 del D.L 06/07/2012, n. 95.

<b>32 del 27/12/2013</b>	<b>Recesso Organismi Partecipate:</b> -Consorzio Filiera Carni -Associazione Tecla -Associazione Arco Latino	Art.3, comma dal 27 al 32, Legge 244/2007, Legge Regionale sulle Provincie ex 7/2013 e Linee Guida Corte dei Conti Sezione Regione Siciliana ex Delibera n. 332/2013.
<b>9 del 28/04/2014</b>	<b>Recesso Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa</b>	Art. 4 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in modificazioni in Legge 07/08/2012, n. 135
<b>10 del 28/04/2014</b>	<b>Recesso Gal Nati Iblei</b>	Art. 4 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in modificazioni in Legge 07/08/2012, n. 135
<b>Determina Commissariale n. 2558/98/2015</b>	<b>Piano di razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati e allegata relazione</b>	Art. 1, comma 611 e segg, della Legge 190/2014 e art. 40, comma 3, della L.R. 15/2015
<b>19 del 28/06/2017</b>	<b>Dismissioni Società Partecipate e piano di razionalizzazione straordinaria:</b> -SO.SV.I. SRL -CAS SPA	Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016, art. 20, comma 1-2, art. 24, comma 2, Delibera n. 145/2016/PRSP della Corte dei Conti

Come può facilmente evincersi dalla tabella l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di revisione straordinaria previsto dall'articolo 24 del TUSP. In esso si prevedeva con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate uno specifico percorso.

Denominazione società	Quota di partecipazione	Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016
CAS-Consorzio Autostrade Siciliane	0,354%	Fuoriuscita 28/06/2017
SO.SV.I. srl	13.30%	Fuoriuscita 01/01/2019
Ato Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione	8%	Mantenimento obbligatorio: – Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 1069/2002 - Legge Regione Sicilia n. 9/2010
S.R.R. Ato 7 Ragusa	5%	Mantenimento obbligatorio per Legge: – Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 1069/2002 - Legge Regione Sicilia n. 9/2010

La presente Relazione si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento approvato dalla Delibera di Consiglio n. 19 del 28/06/2017 di cui costituisce un aggiornamento.

### **3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione**

Si precisa pertanto che le Società partecipate **direttamente** da questo Ente alla data del 31-12-2017 sono:

SO.SV.I. srl	13.30%
Ato Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione	8%
S.R.R. Ato 7 Ragusa	5%

E' da precisare che questo Ente non detiene società partecipate indirettamente.

### **3.3 Raccolta di informazioni**

---

Precisato dunque che il mantenimento a:

- ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione
- S.R.R. Ato 7 Ragusa

è obbligatorio per Legge:

- Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 1069/2002
- Legge Regione Sicilia n. 9/2010

Si rappresenta, come attestato dai Dirigenti Responsabili competenti, che la fuoriuscita dalla SO.SV.i. srl, soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa, già programmata per il 01 gennaio 2019, viene posticipata al 30 settembre 2019, data prevista per il completamento dei lavori inerenti il progetto Moriso (potenziamento della rete tecnologica per il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee a servizio delle imprese nella provincia di Ragusa), fermo restando che, entro tale data, siano conclusi i lavori della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo, allo stato bloccati per cause non imputabili a questo Ente.

Pertanto, per le motivazioni evidenziate, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, la fuoriuscita dalla suddetta Società non può che essere posticipata.

### **3.4 Le risultanze finali del Piano**

---

*La partecipazione alle Società Ato s.p.a. in liquidazione e S.R.R. Ato 7 Ragusa, come ampiamente rappresentato è obbligatoria per Legge; le quote di partecipazione detenute da questo Ente, nelle suddette Società sono modeste.*

*Si precisa inoltre che:*

*-tutto il personale della Società S.P.A. in liquidazione è transitato, a far data dal 1 agosto 2017, alla S.R.R. Ato 7 Ragusa. Pertanto i costi di gestione della Società Ato spa sono notevolmente diminuiti e limitati alle operazioni di liquidazione.*

-Al fine di ridurre i costi di compartecipazione annuale, con la S.R.R.Ato 7 Ragusa, si è stipulata una apposita convenzione che prevede, da parte della società suddetta, l'uso di parte dei locali del Palazzo Centrale di questo Ente oltre all'utilizzo temporaneo delle prestazioni lavorative di n. 1 unità di personale appartenete a questo Ente con relativa compensazione delle somme. Data l'esiguità delle quote di partecipazione, l'attività di questo Ente nell'ambito della S.R.R. ATO si limita al controllo delle spese sostenute.

*Per quanto riguarda la SO.SV.I. srl, come precisato, la fuoriuscita dalla stessa è subordinata al completamento delle attività come sopra specificato.*

**Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate**  
**Dott.ssa Giuseppa Distefano**



**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Lucia Lo Castro**

